

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2026/2029 - DELLA REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL D.LGS. N. 368/1999

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Lombardia, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2026/2029, di n. 481 laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 1. cittadinanza italiana;
 2. cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere cittadino non UE equiparato;
 3. diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001), se non in possesso di cittadinanza di uno Stato membro della UE;
 4. cittadinanza dei paesi terzi ed essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
 5. cittadinanza dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
 6. cittadinanza dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che possiede uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto **entro il mese di dicembre 2026**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo

Allegato A)

restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite la piattaforma **BANDI** e **SERVIZI** di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.concorsi.regione.lombardia.it>. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami".
Non saranno prese in considerazione domande presentate in altro modo.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena l'esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
4. Nella compilazione della domanda *on line* il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
 - a. il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - b. luogo di residenza;
 - c. di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non UE equiparato; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità) essendo familiare di un cittadino dell'Unione europea; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
 - d. di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando, in caso di risposta positiva, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;

Allegato A)

- e. di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
- f. di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
- g. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h. di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria);
- i. di essere/non essere dipendente di ente pubblico o privato (in caso affermativo specificare l'ente/azienda);
- j. di essere a conoscenza:
- che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, dovranno presentare a PoliS Lombardia il giorno della prova concorsuale apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, relativa al conseguimento del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, **pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione al corso stesso;**
 - che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine*), **pena la non ammissione al corso, e che il possesso del requisito di cui alla lettera e) deve essere mantenuto per tutta la durata del corso.**
5. I candidati non devono allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti ed equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione presso le sedi competenti.

6. I candidati:

a) portatori di handicap di cui alla L. n. 104/92 devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso. Il candidato deve fornire, entro il ventesimo giorno antecedente la data del concorso, tramite PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it, valida certificazione di invalidità (L. n.104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto).

b) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n.170/2010, devono comunicare tempestivamente a Polis Lombardia tramite PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it, la certificazione diagnostica di DSA e quali tra le seguenti misure compensative utilizzare durante lo svolgimento della prova:

- tempo aggiuntivo del 30%;
- calcolatrice non programmabile e non scientifica (da procurarsi a cura del candidato).

7. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (in seguito PEC) (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale verrà fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato deve segnalare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, tramite la piattaforma BANDI e SERVIZI di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.concorsi.regione.lombardia.it>.
8. L'amministrazione non si assume la responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal candidato oppure per mancato e/o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati in domanda né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e comunque non imputabili a codesta amministrazione.
9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite BURL e sito istituzionale di PoliS Lombardia.
10. La mancata consultazione da parte del candidato del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (in seguito BURL), o del sito istituzionale di PoliS Lombardia al link <https://www.polis.lombardia.it> esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato dall'amministrazione.
11. A completamento della procedura di inoltro della domanda il sistema di protocollazione rilascia al candidato il numero di protocollo assegnato alla sua domanda e, contestualmente, assegna al candidato un codice identificativo che deve essere conservato e che l'Amministrazione utilizzerà per identificare il candidato in tutte le fasi della procedura concorsuale.
12. Tutte le informazioni sul concorso e sul corso di formazione sono reperibili sul sito Internet di PoliS Lombardia e di Regione Lombardia.

Allegato A)

13. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata (PEC)

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso, deve necessariamente avere un indirizzo di PEC attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma *BANDI* e *SERVIZI* - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. n. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato deve comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell'art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 6 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato deve dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa disponibile sulla piattaforma *BANDI* e *SERVIZI*, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Allegato A)*Art. 7 - Prova d'esame*

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova avrà la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel BURL e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e sui siti istituzionali di Regione Lombardia al link: www.regione.lombardia.it e di PoliS Lombardia al link: <https://www.polis.lombardia.it>.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel BURL e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e sul sito istituzionale di PoliS Lombardia al link: <https://www.polis.lombardia.it>.
5. Per quanto riguarda la composizione della commissione si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale della Salute del 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame al momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite PoliS Lombardia, alla commissione in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. La commissione, costituita in conformità all'art. 29, comma 1, del D.lgs. del 17.8.1999 n. 368, si insedia nella sede di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il Presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il Presidente, alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito da PoliS Lombardia e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

Allegato A)

4. Dopo essere stati ammessi nella sede d'esame e fino alla riconsegna della busta contenente la documentazione concorsuale, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che sono vigilati. Il Presidente della commissione adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso in cui il locale d'esame non sia unico. La consegna della prova può avvenire anche prima dello scadere delle due ore assegnate; in questo caso il candidato deve recarsi al tavolo della commissione, consegnare il plico chiuso secondo le modalità indicate nelle istruzioni per lo svolgimento della prova, firmare l'uscita e allontanarsi dal locale della prova.
5. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati:
 - a) Il plico ministeriale sigillato contenente:
 - o il questionario con le domande numerate progressivamente;
 - o il modulo delle risposte su cui riportare le risposte alle domande unito ad un modulo anagrafico (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione; questo modulo anagrafico NON deve essere compilato);
 - b) una scheda anagrafica precompilata con i dati anagrafici del candidato (ricevuta all'ingresso e che il candidato deve firmare);
 - c) le istruzioni per lo svolgimento della prova;
 - d) due buste, una piccola e una grande;
 - e) quattro etichette adesive recanti codici a barre, necessarie per garantire l'anonimato e permettere la correzione della prova con il lettore ottico.
6. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il Presidente della commissione completa la lettura delle istruzioni generali.
7. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre:
 - a) inserire nella busta piccola:
 - o la scheda anagrafica precompilata ricevuta all'ingresso, sulla quale dovrà essere apposto nell'apposito spazio uno dei codici a barre;
 - o il questionario con le domande su cui andrà applicato un altro dei codici a barre;

dopodiché bisognerà chiudere la busta piccola e apporvi il terzo codice a barre;

Allegato A)

- b) separare Il modulo anagrafico ministeriale dal modulo delle risposte e lasciarlo sul proprio tavolo, il modulo anagrafico ministeriale non va assolutamente compilato né inserito in alcuna busta;
- c) inserire nella busta grande:
 - o la busta piccola chiusa;
 - o il modulo delle risposte, su cui sarà stato applicato il quarto codice a barre;

dopodiché bisognerà chiudere la busta grande.

Infine, il candidato deve recarsi al tavolo della commissione, consegnare il plico chiuso, firmare l'uscita e allontanarsi dal locale della prova.

In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, la commissione, nel corso della correzione degli elaborati, procede all'annullamento della prova.

11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque segno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova i concorrenti consegnano alla commissione la busta grande contenente tutta la documentazione concorsuale; la busta grande viene siglata da un commissario e inserita in appositi contenitori che vengono sigillati e firmati dai componenti della commissione e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto al presente e ai precedenti articoli, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio alla seconda e ultima parte dei lavori. I plichi sono aperti alla presenza della commissione in seduta plenaria. Il Presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta piccola. I moduli delle risposte (elaborati) vengono raccolti e consegnati all'incaricato della correzione, effettuata con lettura ottica, la commissione presiede e verifica il regolare svolgimento delle procedure.
2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica precompilata e il questionario con le domande; tramite il codice a barre apposto sulla scheda anagrafica precompilata la

Allegato A)

commissione procede all'identificazione del candidato e all'abbinamento del relativo punteggio.

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione di concorso si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto di far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità rilevate nello svolgimento dell'esame che ritiene necessarie, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova, a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è invece attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. Se il modulo delle risposte viene riconsegnata dal candidato senza aver annerito alcuna casella, la prova non è valutabile e, pertanto, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 – Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, a Polis Lombardia che successivamente la trasmetterà a Regione Lombardia.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i componenti della commissione stessa, escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
5. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà fatta da parte di Regione Lombardia nel BURL. Inoltre, la graduatoria sarà consultabile sui siti

Allegato A)

istituzionali di Regione Lombardia e di PoliS Lombardia, oltre che affissa presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lombardia.

6. Regione Lombardia procede, su istanza degli interessati presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BURL, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel BURL.
7. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso.
8. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella PEC di convocazione verranno specificate le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 72 ore, a decorrere dal giorno seguente dal ricevimento della PEC di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al corso tramite la piattaforma **BANDI E SERVIZI** di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.concorsi.regione.lombardia.it>. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ammessi alla prova con riserva, in possesso di titolo accademico rilasciato da uno Stato estero, **prima dell'inizio ufficiale del corso**, dovranno dichiarare tramite la piattaforma **BANDI E SERVIZI** di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.concorsi.regione.lombardia.it> e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
 - a. **di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia**, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - b. **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana**, indicando la provincia e il numero di iscrizione;
 - c. **di essere in possesso del decreto di riconoscimento del competente Ministero della Salute** indicandone gli estremi.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

Allegato A)

5. Essendo il requisito dell'iscrizione all'albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, all'atto dell'accettazione all'iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a comunicare tramite PEC all'indirizzo: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall'albo professionale sopravvenute, sino alla conclusione del corso;
6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria ma iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente al rilascio di una dichiarazione con la quale l'interessato:
 - a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - b. rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, ma incompatibile con la frequenza al corso di formazione specifica in Medicina generale.In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.
7. L'attribuzione dei posti presso i poli formativi attivi in Regione Lombardia avverrà in base alla graduatoria definitiva e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.
8. I candidati, in fase di accettazione, dovranno indicare la preferenza dei poli formativi istituiti nel territorio lombardo.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Regione Lombardia, per il tramite di Polis Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare, lo scorrimento della graduatoria con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 12. Ai candidati ripescati verrà assegnato il polo formativo che si sarà reso disponibile.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

Allegato A)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a. nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso triennio di corso;
 - b. sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c. il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in Medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Lombardia.

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2026-2029 è previsto entro il mese di dicembre 2026, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

Allegato A)

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18 – Incompatibilità e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità indicate dall' art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni previste dalla normativa vigente e dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III n. 02987/2025.
2. Il medico in formazione è tenuto a garantire la regolare frequenza alle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.
3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, in fase di accettazione dell'ammissione al corso, gli ammessi dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la propria posizione rispetto a quanto previsto dal soprarichiamato DM 7 marzo 2006, pena la non ammissione alla frequenza al corso; in ogni caso di modifica alle dichiarazioni rese, a pena di esclusione dal corso, il medico in formazione dovrà comunicare le variazioni intervenute.
4. Le dichiarazioni rese in fase di accettazione dell'ammissione al corso e gli eventuali aggiornamenti, verranno valutati, rispetto all'eventuale possibile applicazione dell'art. 12 del DM 7 marzo 2006, dal Direttore del polo formativo che dovrà accertarne in concreto la compatibilità con gli obblighi formativi. Resta competenza della direzione del polo formativo quella di adottare tutte le misure organizzative necessarie per garantire anche in questi casi il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata al presente comma.

Art. 19 – Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è previsto per il giorno 31 dicembre 2026.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS Lombardia, Via Taramelli, 26 - Milano.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:
 - <http://www.regione.lombardia.it>
 - <http://www.polis.regione.lombardia.it>
 - <https://www.concorsi.regione.lombardia.it>

Allegato A)

4. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Carini – Dirigente della U.O. Risorse Umane del SSR – Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia.

Compilabile su <https://www.concorsi.regione.lombardia.it>